

ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE I RAPPORTI FRA L'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI (ATERSIR) ED IL GESTORE DEL SERVIZIO DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE, TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE PRIMARIA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO ALL'INGROSSO ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.

- *Premesse*

Art.1 – Definizioni

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

Art. 2 bis – “Ulteriori obblighi delle parti”

Art. 3 – Durata

Art. 4 – Obblighi del Gestore

Art. 5 – Ulteriori obblighi dell’Agenzia

Art. 6 – Revisione territoriale del servizio

Art. 7 - Dotazione di Romagna Acque

Art. 8 – Piano per l’organizzazione e la gestione del servizio di fornitura all’ingrosso della risorsa

Art. 9 – Equilibrio economico finanziario

Art. 9 bis – Durata del Piano e Procedura di Formazione

Art. 10 – Rapporti tra grossista, Agenzia e Gestore

Art. 11 – Metodo tariffario

Art. 11bis – varianti al programma degli interventi

Art. 12 - Controllo

Art. 13 – Restituzione delle opere e canalizzazioni

Art. 13 - Controllo

Art. 14 – Cauzione e sanzioni pecuniarie

Art. 15 – Penali

Art. 16 – Revisione della Convenzione

Art. 17 – Rinvio alla Convenzione

L’anno 2016 il giorno 23 del mese di dicembre, in Bologna

tra



1) l'**Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti** (in seguito Agenzia o ATERSIR), per la quale interviene ai sensi dell'art. 15 dello Statuto l'Ing. Vito Belladonna nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della delibera CAMB/2016/53 del 7 ottobre 2016

e

2) **ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A.** di seguito "Gestore del SFA", con sede in Piazza del Lavoro n. 35, legalmente rappresentata dal dott. Tonino Bernabé, in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2016 n. 146/2016, il quale interviene alla presente scrittura nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante, domiciliato ai fini della presente scrittura presso la sede della società;

premess

- che con decorrenza 1 gennaio 2012, l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, è subentrata in tutti i rapporti giuridici alle sopresse forme di cooperazione, ivi comprese le Agenzie di ambito per i servizi pubblici di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e, pertanto, anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento,
- che l'affidamento del servizio di gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso nel territorio dei Comuni di rientranti nell'ambito di regolazione delle sopresse Agenzie di Ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e la società Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.;
- che l'art. 151, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 prevede, con riferimento alle convenzioni esistenti, l'obbligo di integrazione *“in conformità alle previsioni contenute nel precedente comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”*;
- che l'AEEGSI con Deliberazione n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 ha approvato le disposizioni del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2, dove al punto 6.2, lett. c) l'art. 6 -Definizione dello specifico schema regolatorio - prevede *“L'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, composto dall'aggiornamento dei seguenti atti: (...)*

c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento.”

- che l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con la Deliberazione n. 656/2015/R/IDR ha approvato lo schema definitivo di Convenzione tipo per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato, deliberando in particolare *“di prevedere che - ai sensi di quanto previsto dall’articolo 151, comma 3, del d.lgs. 152/06 - le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all’Autorità per l’approvazione nell’ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni(...)”*;
- che a tale proposito l’Agenzia ha predisposto ed approvato con Delibera di Consiglio D’Ambito n. 53 del 7 ottobre 2016 un atto integrativo alla convenzione stipulata con ciascun Gestore che recepisce le novità introdotte dallo schema definitivo di convenzione-tipo approvato dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, dal nuovo metodo di calcolo tariffario approvato con Deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015;
- nell’ambito di tale procedimento, l’Agenzia ha dunque proceduto ad approvare lo Schema di Atto Integrativo relativo alla Convenzione stipulata in data 30 dicembre 2008 tra le Agenzie di Ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e la società Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.;

tutto ciò premesso

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

si conviene e si stipula quanto segue

Premesse

Nelle premesse della Convenzione, viene inserita, come paragrafo 0, la seguente premessa “con l’Atto integrativo sottoscritto in data 23 dicembre 2016 le Parti hanno proceduto ad aggiornare la Convenzione sottoscritta in data 30 dicembre 2008, con le previsioni contenute nello Schema di Convenzione tipo per l’affidamento del servizio idrico integrato ex Deliberazione AEEGSI n. 656/2015/R/IDR ove compatibili tenuto conto delle specificità del fornitore d’acqua all’ingrosso”

Nelle premesse della Convenzione vengono soppressi i comma 29 e 30 e aggiunte inoltre, tutte le premesse del presente atto integrativo quali comma 29, 30, 31, ,32 33, 34, 35.

Nelle premesse viene aggiunto anche il seguente comma 36: *successivamente, in data 06.08.2015 è stato sottoscritto con ATERSIR l'Addendum alla Convenzione per la regolamentazione della gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso, già sottoscritta in data 30/12/2008 (prot. n. 9457/2008) con le Agenzie d'Ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini (e s.m.i.) nell'ambito territoriale ottimale regionale istituito dall'art. 3 L. R. Emilia - Romagna n. 23/2011, con scadenza il 31/12/2023 ed avente ad oggetto la Delega al Gestore del Servizio Idrico di Fornitura di Acqua all'Ingrosso dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi compresi nel Piano d'ambito ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, art. 158-bis, comma 3. Tale addendum resta pienamente efficace e costituisce parte integrante del presente atto.*

Art.1 – Definizioni

Prima dell'art. 1 della Convenzione, è inserito il seguente:

“Art. 01 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente convenzione, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;

Altre attività idriche: è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di “case

dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;

c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;

d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;

e) la riscossione;

Attività diverse: è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;

Depurazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

Fognatura: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali,

siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII): è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Vendita all'ingrosso: è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

Equilibrio economico-finanziario: è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, come individuati dall'Agenzia.

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) *ratione temporis* vigente”.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

L'art. 1 della Convenzione vigente è così modificato:

- al comma 1, dopo le parole “distribuzione primaria di acqua potabile” sono inserite le parole “così come definite dall'art. 01 della presente Convenzione”.

Art. 2 bis – “Ulteriori obblighi delle parti”

L’art. 2 della Convenzione viene così ridenominato: “**Ulteriori obblighi delle parti**”.

All’art. 2 della Convenzione, come ridenominato, vengono aggiunti i seguenti periodi:

1. Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria della fornitura del servizio idrico all’ingrosso, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l’Agenzia si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;

c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione

3. Per il raggiungimento della finalità di cui sopra, il Gestore del SFA si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall’Agenzia in attuazione della normativa vigente;

b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;

c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire, adeguati livelli di qualità agli utenti per le attività di cui all’oggetto della presente convenzione

d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione”.

L’art. 2 comma 1 previgente viene soppresso.

Art. 3 – Durata della convenzione

L'art. 3 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

“Art. 3 – Durata

1. La presente Convenzione decorre dall'1.1.2009 e scade il 3.12.2023, salve diverse successive disposizioni di legge.
2. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
 - a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;
 - b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.
3. Nei casi di cui al comma 2, il Gestore del SFA presenta motivata istanza all'Agenzia, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'Agenzia decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

Art. 4 – Obblighi del Gestore

All'art. 4 della Convenzione vigente, in fine, è aggiunto il seguente testo:

“Il Gestore del SFA è inoltre obbligato a:

- a) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Agenzia in base alla regolazione dell'AEEGSI;
- b) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- c) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- d) trasmettere all'Agenzia le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;

- e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Agenzia ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- f) dare tempestiva comunicazione all'Agenzia del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Agenzia medesima;
- g) restituire all'Agenzia, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- h) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni previste dalla convenzione;
- j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- k) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- l) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore del SFA, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
- m) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione”.

Art. 5 – Ulteriori obblighi dell’Agenzia

Dopo l’art. 4 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

“Art. 4-bis – Ulteriori obblighi dell’Agenzia

L'Agenzia è obbligata a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore del SFA almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo all’Agenzia dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall’AEEGSI medesima;
- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI".

Art. 6 – Revisione territoriale del servizio

All'art. 5 della Convenzione vigente, in fine, è aggiunto il seguente: “3. Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione”.

Art. 7 Dotazione di Romagna Acque

All'art. 7 della Convenzione al comma 1 lett. b, le parole “ed ogni altra opera di cui la società acquisisca la proprietà”, sono sostituite da “ed ogni altra opera strumentale alla gestione del SFA”;

il comma c viene soppresso

Art. 8 – Piano per l'organizzazione e la gestione del servizio di fornitura all'ingrosso della risorsa

All'art. 10 della Convenzione sono aggiunti, in fine, i seguenti:

3 cpv.” Tale piano è oggetto di aggiornamento periodico nel rispetto delle disposizioni dell'AAEGSI e come approvato in sede di approvazione degli schemi regolatori da parte di ATERSIR.

“4. L'Agenzia assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

5. Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'Agenzia - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo “specifico schema regolatorio” composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

- a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità

riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;

c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI. L'Agenzia assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

6. L'Agenzia assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

7. L'Agenzia assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati”.

Art. 9 – Equilibrio economico finanziario

Dopo l'art. 10 della Convenzione sono inseriti i seguenti:

“Art. 10-bis – Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

1° c. – Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione”.

“Art. 10-ter – Istanza di riequilibrio economico-finanziario

1° c. – Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Agenzia istanza di riequilibrio.

2° c. – L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

3° c. – E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento”.

“Art. 10-quater – Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario

1° c. – Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:

- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell’articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.

b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza;

c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;

d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;

e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

2° c. – Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente”.

“Art. 10-quinquies – Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di

riequilibrio

1° c. – L'Agenzia decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'Agenzia, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

2° c. – L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'Agenzia nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.

3° c. – L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione”.

Art. 9 bis – Durata del Piano e Procedura di Formazione

L'art. 11 è sostituito dal seguente:

“Il Piano ha durata fino al 31.12.2023. Esso viene aggiornato come previsto all'art. 10 comma 3”

L'art. 12 è sostituito con il seguente testo;

“A titolo di maggior dettaglio, per la predisposizione, si precisa che lo stesso deve contenere le seguenti informazioni:

- a) i quantitativi di fornitura, definiti nel rispetto delle regole fissate dagli schemi regolatori;
- b) la descrizione dettagliata delle opere e degli impianti esistenti che assicurano allo stato attuale la produzione di risorsa per i territori dei tre A.T.O.;
- c) la descrizione dettagliata dei sistemi di adduzione primaria e secondaria e distribuzione primaria e dei punti di interconnessione con le reti di distribuzione secondaria;
- d) lo schema della fornitura e dell'adduzione;

- e) il programma degli investimenti necessari e la relativa articolazione annuale per assicurare la disponibilità della risorsa e la continuità del servizio, in coerenza con la previsione sull'evoluzione della domanda;
- f) la descrizione dettagliata della propria organizzazione aziendale e la previsione di eventuali modifiche atte a migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione;
- g) i costi operativi e la previsione della loro evoluzione, anche in conseguenza della realizzazione del piano degli investimenti e dell'attuazione delle misure di efficientamento previste, debitamente documentati;
- h) il piano economico e finanziario della gestione;
- i) la richiesta tariffaria, in applicazione del metodo normalizzato vigente.

2. Atersir, valute le proposte del Gestore del SFA, approva il Piano nei termini previsti ai sensi dell'art. 10.

Articolo 10 – Rapporti tra grossista, Agenzia e Gestore

Dopo l'art. 14 è inserito il seguente:

“Art. 14-bis – Rapporti tra Gestore del SFA, Agenzia e Gestore del SII

1. L'Agenzia provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai gestori del SFA operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'AEEGSI, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'Agenzia.
2. Il Gestore del SFA eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'Agenzia in attuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.
3. Laddove il Gestore del SFA eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l'Agenzia nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'Agenzia competente per il gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l'Agenzia competente procede.

Art. 11 – Metodo tariffario

l'Art. 15 della Convenzione è interamente sostituito dal seguente:

“Rispetto alla Convenzione vigente sottoscritta in data 30 dicembre 2008 trovano applicazione le disposizioni del metodo tariffario idrico dell’AEEGSI per il periodo regolatorio di riferimento”.

Art. 11bis – varianti al programma degli interventi

L’art. 18 della Convenzione è sostituito dal seguente:

“1. Le varianti al programma degli interventi necessarie per adeguare la gestione a nuove3 obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti negli obiettivi di qualità definiti dall’Agenzia, sono di norma approvate quali parti integranti e sostanziali degli schemi regolatori deliberati da Atersir nell’ambito delle procedure di aggiornamento tariffario ai sensi delle disposizioni in materia tariffaria dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

2. In via eccezionale, al di fuori delle suddette procedure di aggiornamento tariffario, ai fini delle varianti al programma degli interventi trova applicazione quanto disposto dall’Agenzia con Deliberazione 70/2015 e s.m.i.”

Art. 12 - Controllo

All’art. 21 della Convenzione, il comma 5 è soppresso ed il comma 6 è sostituito dal seguente:

“5. Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto impegnandosi ad osservare le direttive e prescrizioni di carattere contabile, nel rispetto dei principi di separazione contabile indicati da AEEGSI”.

I successivi commi 7, 8 e 9 vengono rinominati 6, 7 e 8.

Articolo 13 – Restituzione delle opere e canalizzazioni

L’art. 30 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

“Art. 30 – Rimessione della gestione

1. Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell’art. 35, tutte le opere e attrezzature utilizzate da Romagna Acque per l’esercizio della fornitura all’ingrosso oggetto della presente convenzione, ivi comprese quelle finanziate tramite la tariffa all’ingrosso ovvero finanziate dalla medesima Romagna Acque purché preventivamente autorizzate dall’Agenzia, anche non completamente ammortizzate devono essere rimesse nella disponibilità della medesima Agenzia in buono stato di manutenzione in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.

2. Eventuali nuovi conferimenti da parte dei Comuni, di beni già in uso al Gestore del SFA, verranno riconosciuti eleggibili ai fini tariffari unicamente con riferimento alla componente dei costi operativi.
3. L'Agenzia è tenuta ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore del SFA almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
4. L'Agenzia verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore del SFA entrante.
5. L'Agenzia dispone l'affidamento al Gestore del SFA entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
6. L'Agenzia individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore del SFA uscente, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore del SFA subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore del SFA formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'Agenzia delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
7. In caso di disaccordo del Gestore del SFA in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'Agenzia, il Gestore del SFA medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'Agenzia. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.
8. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore del SFA uscente cede al Gestore del SFA subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Agenzia sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore del SFA subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.
9. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore del SFA uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile

in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Agenzia, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del SFA.

10. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Agenzia, nel termine indicato, il Gestore del SFA prosegue nella gestione ~~del SH~~ fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Agenzia unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore del SFA entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore del SFA entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.

Art. 14 – Cauzione e sanzioni pecuniarie

All'art. 31 della Convenzione vigente è inserito in fine, il seguente periodo: “L'Agenzia è tenuta a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore del SFA, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza”.

Art. 15 – Penali

All'art. 32 della Convenzione vigente è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'Agenzia comunica all'AEEGSI le penali applicate, per le successive determinazioni di competenza”.

Art. 16 – Revisione della Convenzione

Dopo l'art. 35 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

“Art. 35-bis – Revisione della Convenzione

Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 10 della presente convenzione”.

Art. 17 - Rinvio alla Convenzione

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto Integrativo, le Parti fanno riferimento ai contenuti della Convenzione vigente sottoscritta in data 30 dicembre 2008, ove compatibili con le previsioni contenute nello Schema di Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato approvato dall'AEEGSI con Deliberazione n. 656/2015/R/idr del 23 dicembre 2015, con il metodo tariffario *pro tempore* vigente e con la normativa vigente in materia.

Per tali motivi, viene aggiunto quanto sopra, come ultimo periodo dell'art. 37

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, 23 dicembre 2016

ATERSIR

Romagna Acque S.p.A.

Il presente atto integrativo alla convenzione è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell'avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'atto a tutti i contraenti.